

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- L'art. 1, comma 166 e ss della legge n. 23.12.2005, n. 266 dispone che la Corte dei conti definisce i criteri e le linee guida cui devono attenersi gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione da trasmettere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione;
- L'art. 148-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 prevede che *“1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2 Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. 3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*;

Dato atto che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, con deliberazione n. 63/2018/PRSP ha segnalato tra l'altro, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 2 del TUEL, la grave irregolarità riscontrata sulla base del questionario sul rendiconto 2015 e dell'attività istruttoria riguardante l'errata indicazione del risultato di amministrazione 2015 generato dalla presenza di residui attivi, successivamente cancellati dal bilancio e da una non corretta applicazione dei principi contabili del bilancio armonizzato, con conseguente violazione del patto di stabilità 2015;

Dato atto altresì che con la medesima deliberazione la Corte dei conti ha invitato l'ente:

- a correggere il prospetto dimostrativo del patto di stabilità interno per l'anno 2015 entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia;
- a trasmettere il nuovo prospetto dimostrativo del patto di stabilità 2015 alla Sezione per il conseguente esame, ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel;
- a trasmettere il nuovo prospetto dimostrativo del patto di stabilità 2015 al Ministero dell'economia e delle finanze;

- ad applicare le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 nell'anno successivo all'accertamento da parte delle Corti, ovvero nell'anno 2019;
- ad adottare le misure gestionali utili e necessarie ad assicurare una sana gestione finanziaria e a riferire dettagliatamente, entro quindici giorni dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017, sugli sviluppi delle situazioni di criticità evidenziate dalla Corte dei conti con la medesima deliberazione

Ritenuto di dover prendere atto della pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia - Romagna con la suddetta deliberazione n. 63/2018/PRSP, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di provvedere ad applicare le sanzioni previste dall'art. 31, comma 26, lett. a), b), c), d) ed e) della legge n. 183/2011, di seguito riportate:

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; (98)
- e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che il presente deliberato è una semplice presa d'atto e non necessita dei pareri tecnici di cui al D.to Lgs. n.267/2000;

CON voti unanimi;

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO della pronuncia della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, emessa ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, adottata con deliberazione n. 63/2018/PRSP in data 13 marzo 2018;
- 2) DI DARE ATTO, di conseguenza, che l'Ente non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;
- 3) DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Responsabile del Settore Economico – finanziario per quanto di competenza;
- 4) DI TRASMETTERE copia della presente alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ed al Revisore dei conti per quanto di competenza;
- 5) DI DARE ATTO che la presente sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Jolanda di Savoia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 6) DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 2° del D.Leg.vo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti previsti per legge e regolamento relativamente a quanto disposto dalla delibera n.63/2018/PRSP della Sezione Regionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 D. Lgs 18/8/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile di Segreteria su conforme dichiarazione del messo che il presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e che contestualmente alla pubblicazione viene data notizia ai Capigruppo Consiliari

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)